



TUE e TFUE

Il 1° Dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha modificato il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea, rinominato trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Segnaliamo che i Trattati dell'Unione **descrivono e limitano** gli obiettivi e le competenze dell'Unione europea. L'Unione **non può agire al di là di quello che è scritto nei Trattati**; le modifiche ai Trattati sono decise dagli Stati membri e devono essere approvate da ciascuno di essi prima di poter entrare in vigore (art. 48 TUE).

Per quanto banale, questa precisazione è importante: l'Unione agisce solo **nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli stessi Stati membri nei Trattati** (art. 5 TUE).

Per quanto riguarda l'asilo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si segnalano diverse novità. In particolare:

- l'art. 6 § 1 TUE riconosce alla **Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, fin qui non vincolante, "lo stesso valore giuridico dei trattati"**. Il § 2 contiene la base giuridica per l'accesso dell'UE alla CEDU: "*L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*";
- il **Titolo V TFUE**, rubricato "*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*" descrive gli obiettivi e le competenze dell'UE in materia di, fra l'altro, frontiere, asilo, immigrazione (capo 2). In particolare, ad occuparsi di asilo è **l'art.78** che contiene diverse modifiche rispetto all'ex Trattato che istituisce la Comunità europea;
- è stato eliminato l'ex art. 68 TCE, che prevedeva una competenza limitata per la **Corte di Giustizia UE, estendendo il ruolo dei giudici di Lussemburgo** che saranno chiamati molto più spesso ad interpretare le disposizioni in materia di asilo;
- il nuovo **art. 80** recita poi: "*Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario*", laddove quell'anche lascia intendere che **la solidarietà fra gli Stati membri** – concetto chiave in materia di protezione internazionale – non dovrebbe limitarsi ai soli Fondi europei. Il concetto di solidarietà fra Stati membri è richiamato anche nell'art. 67 TFUE;
- il nuovo art. 68 TFUE evidenzia infine il ruolo particolarmente importante del **Consiglio europeo** nel definire le linee guida strategiche nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia.